SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135 — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 maggio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 1994

Direttiva in materia di appalti e forniture pubbliche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la propria direttiva in materia di appalti e forniture pubbliche, in data 28 marzo 1994, trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione;

Viste le osservazioni fatte pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal detto Organo di controllo;

Ritenuta la necessità di adeguare l'anzidetta direttiva alle osservazioni della Corte dei conti e alla disciplina di cui all'art. 71 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257;

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 aprile 1994;

EMANA

la seguente direttiva:

Recenti disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), nella legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica: art. 6) e nell'art. 71 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, hanno introdotto rilevanti modificazioni nell'area dei lavori pubblici e dei contratti di forniture di beni e servizi.

La nuova complessa disciplina trae origine, per non pochi aspetti, da innovazioni apportate a disegni di legge governativi nel corso dell'esame in sede parlamentare.

Il Consiglio dei Ministri ha sottolineato la necessità di una interpretazione funzionale e sistematica del nuovo assetto legislativo, in modo da assicurare una lettura che garantisca, ad un tempo, il perseguimento degli obiettivi di trasparenza, efficacia ed economicità delle pubbliche contrattazioni e la ripresa degli investimenti e dell'occupazione.

In occasione di incontri con le parti sociali è emersa la opportunità che il Governo, autorizzi il Presidente del Consiglio dei Ministri alla adozione di una direttiva, di carattere interpretativo, idonea a favorire omogeneità nei comportamenti di tutti gli organismi tenuti all'applicazione delle nuove norme.

La presente direttiva esprime indirizzi interpretativi concernenti:

a) la legge 11 febbraio 1994, n. 109, quale modificata dall'art. 71 del decreto-legge n. 257 del 1994;

b) l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (come modificato dal citato art. 71).

I

Legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109)

1. L'art. 38, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, distingue tra disposizioni compiute, che trovano immediata applicazione con l'entrata in vigore della legge (6 marzo 1994), e disposizioni incompiute, la cui operatività è differita all'emanazione del regolamento governativo di cui all'art. 3 della legge stessa, al quale si demanda il compito di assicurare lo sviluppo e il completamento della disciplina.

Restano salve ai sensi dell'art. 1, comma 2, nelle aree riservate alle regioni, le competenze delle leggi regionali.

Il decreto-legge n. 257 del 1994 (art. 71) ha, poi, disposto che è comunque differita, fino alla data di emanazione del predetto regolamento, la efficacia della nuova disciplina in tema di progettazione (art. 16, commi da 1 a 5) e la regola che prescrive la obbligatoria stipulazione «a corpo» e non «a misura» dei contratti di appalto (art. 19, comma 4).

È altresì rinviata alla data di entrata in vigore dello stesso regolamento la norma (art. 24, comma 6) che vieta l'affidamento di lavori in economia per importi superiori a 30.000 ECU (al netto di IVA).

Sono sottratti, per espressa volontà legislativa (art. 38), alle prescrizioni complete e non della nuova legge (ad eccezione di talune disposizioni alle quali si farà riferimento nell'ulteriore corso dell'esposizione: v. I numeri 2 e 16) i contratti di appalto già stipulati, ancorché non ancora approvati (tra i contratti stipulati, vanno anche ricompresi, ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, quelli per i quali risulti intervenuta aggiudicazione a conclusione di procedure di pubblici incanti o licitazione privata).

Quanto alle concessioni (d'ora innanzi di costruzione e gestione: art. 19, comma 2) va rilevato che sono da considerare già affidate (e si sottraggono, di conseguenza, all'impero della nuova normativa) quelle per le quali risulti intervenuta anche la stipula della apposita convenzione.

Per ciò che attiene ai contratti aventi ad oggetto la progettazione di lavori pubblici, sono da ritenere stipulati quelli sottoscritti sia dalla amministrazione che dall'altro contraente. Non è prescritta, anche in questo caso, la approvazione del contratto.

Ciò posto, si procederà ora alla valutazione delle prime problematiche emerse, in vista della identificazione, soprattutto, delle norme di immediata applicazione e di quelle ad efficacia differita.

2. *Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici* (art. 4, comma 1).

La norma è da ritenere immediatamente operativa sia per quanto concerne la istituzione del nuovo organismo, sia per quanto si riferisce alla organizzazione (centrale e periferica) che dovrà operare alle dipendenze dello stesso (segreteria tecnica, servizio ispettivo, Osservatorio dei lavori pubblici). Sono da considerare anche operative — e dovranno essere disimpegnate via via che si procederà alla istituzione dell'Autorità e dei nuovi uffici — tutte le competenze affidate all'Autorità e alle strutture dipendenti.

E da ritenere che i poteri di vigilanza dell'Autorità e degli uffici dipendenti (da esplicare secondo modalità che in sede regolamentare potranno conseguire più precise puntualizzazioni) andranno esercitati — per le particolari finalità d'ordine pubblico che ispirano la disposizione — anche nei confronti dei contratti stipulati prima della entrata in vigore della nuova legge.

3. *Modifica dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici* (art. 6).

La norma, che ridefinisce il ruolo e la posizione, nel sistema amministrativo, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, confermandone la natura di massimo organo tecnico consultivo, è operante sin dalla entrata in vigore della legge.

Debbono, perciò, ritenersi immediatamente confluite nel Consiglio, insieme alle precedenti, anche le nuove attribuzioni previste dalla legge (parere obbligatorio su tutti i contratti di valore superiore a 100 milioni di ECU; parere vincolante in ordine alla sussistenza delle condizioni per procedere ad appalto concorso, ecc.).

4 *Responsabile del procedimento* (art. 7, commi 1, 2 e 3).

La «figura professionale» del responsabile del procedimento (art. 7, comma 1) sarà definita dalla normativa regolamentare di cui all'art. 3 della legge. Nel frattempo trova applicazione la disciplina desumibile dalle norme generali dettate in materia dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (articoli 4, 5 e 6).

Già in questa fase il responsabile del procedimento dovrà esercitare anche le nuove funzioni attribuitegli dalla legge n. 109 del 1994: comunicazione delle varianti in corso d'opera all'Autorità e al progettista [art. 25, comma 1, lettera *c)*]; proposta di conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie (art. 32, comma 1); ecc.

5. *Conferenza di servizi* (art. 7, commi 4, 5 e 7).

La disposizione — che introduce in tema di conferenze di servizi talune disposizioni derogatorie o integrative di quelle, di carattere generale, della legge sul procedimento (n. 241 del 1990) — dispiega immediatamente la sua efficacia.

Conseguiranno, invece, operatività solo al sopravvenire del regolamento le disposizioni — incompiute — che demandano a tale strumento la disciplina delle forme di pubblicità degli atti e dei lavori della conferenza (comma 6).

6. *Cause di esclusione e qualificazione dei concorrenti* (articoli 8 e 9).

6.1. Vanno ricondotte tra le norme incompiute quelle dell'art. 8 della legge n. 109 del 1994 miranti ad ottenere, al più tardi entro il 31 dicembre 1996, l'introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese, fondato su accertamenti demandati ad enti pubblici di accreditamento e ad organismi di certificazione pubblici e privati (commi 1 e 3).

La precisa delineazione del nuovo assetto (sostitutivo di quello attuale, imperniato sulle certificazioni dell'Albo nazionale dei costruttori) resta attribuita all'apposito regolamento di cui è parola ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 8.

Prima del passaggio al nuovo regime definitivo (e, perciò, nella fase transitoria) è prevista, tuttavia, una modifica dell'attuale disciplina (art. 9) volta a introdurre più rigorosi requisiti di carattere tecnico ed economico per la qualificazione dei concorrenti; anche questa disciplina (fondata ancora sull'intervento dell'Albo nazionale dei costruttori) non potrà ottenere applicazione sino a che le norme integrative non saranno state prodotte con i congegni secondari di cui all'art. 9 della legge.

6.2. Sono, invece, immediatamente operanti nell'ordinamento — sin dalla data di emanazione della legge — la disposizione che pone il divieto di operatività degli albi speciali e di fiducia delle singole amministrazioni (comma 8) e quella (comma 7) relativa ai requisiti morali richiesti per l'affidamento di lavori pubblici.

La competenza alla valutazione dei requisiti morali — oggi definiti dalle lettere *a)* ed *f)* del citato comma 7 con proposizioni in larga parte reiterative dei precedenti precetti della legge n. 57 del 1962 — resta ancora (v. comma 10), in via transitoria, affidata all'Albo nazionale dei costruttori.

La legge, peraltro, prescrive che il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo (e la sussistenza, quindi, delle condizioni che consentono di partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori) debbono sussistere anche nel momento nel quale si procede all'affidamento dell'appalto.

È da riconoscere, pertanto, pure alla stazione appaltante (in considerazione anche della durata di validità del certificato rilasciato dall'Albo: un anno) il compito di provvedere alla valutazione di dati, successivi al rilascio del certificato, sui quali l'Albo non è stato in condizione di portare il suo esame.

Già in precedenza la legge n. 57 del 1962 — in vista di assicurare alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla valutazione di tali fatti, non conosciuti dall'Albo richiedeva la produzione del certificato generale del casellario giudiziario.

In aggiunta a tale documento deve ritenersi obbligatoria, oggi, anche la produzione del certificato dei carichi pendenti; ciò in considerazione del fatto che successive disposizioni (confermate dalla legge-quadro sugli appalti) attribuiscono rilevanza anche ai procedimenti penali e di prevenzione in corso.

E da riconoscere, di conseguenza, alle stazioni appaltanti il compito di valutare i fatti sopraggiunti al rilascio del certificato dell'Albo, al fine di decidere della ammissione o meno alle procedure

Le singole stazioni appaltanti provvederanno, naturalmente, alle valutazioni di loro competenza, tenendo conto degli orientamenti interpretativi del Comitato centrale dell'Albo in tema di iscrizione, sospensione e cancellazione.

Al fine di rendere avvertiti i concorrenti degli oneri di documentazione ai quali sono tenuti, è opportuno che le stazioni appaltanti richiedano, nel bando di gara e nella lettera d'invito, il deposito dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti (certificati dei quali dovrà essere reiterata la produzione prima della stipula del contratto).

6.3 Con riferimento alla lettera *b)* del citato comma 7 dell'art. 8 è utile chiarire quale sia il momento a partire dal quale il procedimento penale deve considerarsi «pendente».

Al riguardo occorre che l'azione penale sia esercitata nei modi e nei termini indicati dall'art. 405 del codice di procedura penale poiché soltanto a seguito di tale esercizio viene ad incardinarsi un procedimento, in senso proprio, innanzi al giudice penale (cfr. Consiglio di Stato - Sez. II, 18 ottobre 1989, n. 953).

Ed è parimenti solo da tale atto che il procedimento stesso potrebbe venir menzionato quale «carico pendente» nel relativo certificato (arg. ex art. 129 disp. att. c.p.p.).

7. *Soggetti ammessi alle gare* (articoli 10, 11, 12, 13).

Le norme in esame individuano i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, attraverso la ricognizione di figure soggettive già note e disciplinate dalla normativa vigente.

La disposizione è di immediata applicazione, salvo che per i «consorzi stabili» (nuova figura, quest'ultima, che il regolamento dovrà disciplinare per quanto attiene alla struttura organizzativa e per quanto concerne le modalità di qualificazione).

8. *Programmazione dei lavori pubblici* (art. 14).

La norma — che innova profondamente la materia della programmazione regolata, fino ad oggi, da discipline di settore spesso incomplete — è fra quelle che entrano subito in vigore non essendo previsti integrazioni o completamenti in sede regolamentare.

Di qui l'obbligo di avviare, con effetto immediato, tutte le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate alla formulazione dei programmi triennali nei termini e nei modi previsti dalla legge.

Occorre, peraltro, tener presente che è da escludere che il primo programma triennale possa comprendere anche l'anno in corso; ciò anche per la necessità di predisporre, a cura del Ministro dei lavori pubblici, lo schema di programma previsto dal comma 5 dell'art. 14.

Pertanto, la nuova programmazione prevista dalla legge, compresi i suoi effetti limitativi e condizionati (ci si riferisce, in particolare, al divieto di inserire nei programmi interventi che non siano conformi agli stumenti urbanistici), potrà trovare applicazione solo a decorrere dall'inizio del prossimo anno solare.

9. *Competenze dei consigli comunali* (art. 15).

La norma, attributiva di nuove competenze al consiglio comunale, modifica, con effetto immediato, l'attuale riparto di attribuzioni tra consiglio e giunta.

10. *Progettazione, varianti, contratti a corpo* (articoli 16, 19, comma 1, e 25).

Il comma dell'art. 71 del decreto legge n. 257 del 1994 — senza prendere posizione in ordine al carattere compiuto o incompiuto dell'art. 16 della legge n. 109 del 1994 — ha rinviato l'operatività dei commi da 1 a 5 del citato articolo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3.

Ciò comporta che la nuova disciplina di cui alla legge n. 109 del 1994 — imperniata su una progettazione a più fasi, destinata a concludersi con una progettazione esecutiva caratterizzata dalla definizione, in ogni dettaglio, della futura opera — prenderà ad operare nell'ordinamento solo in concomitanza con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art 3 citato

È da ritenere peraltro che nel regime transitorio, pur non essendo ancora obbligatoria una progettazione esecutiva, rigorosamente aderente al modello della nuova legge, vadano osservate regole che assicurino la predisposizione di progetti (anche quando il contratto successivo potrà essere stipulato a misura) caratterizzati da elementi sufficientemente precisi in ordine alla nuova opera e all'ammontare dei costi della stessa (art. 19, comma 1).

Al differimento di operatività dell'art. 16 (commi da 1 a 5) e dell'art. 19, comma 4 (la norma che impone, in via obbligatoria il contratto a corpo), non si è, infatti, accompagnato anche il rinvio della nuova disposizione, a struttura compiuta (e, perciò immediatamente operativa), dell'art. 25 che vieta ogni variazione del progetto nel corso della sua esecuzione salvo che la variante sia imposta da *ius superveniens* o da circostanze di forza maggiore (da accertare, peraltro — fino a quando il regolamento non sarà sopraggiunto — senza il rispetto delle particolari modalità che, in sede regolamentare, dovranno essere definite).

Nel quadro delle disposizioni ad effetto differito in tema di progettazione vanno ricordate, altresì, le seguenti norme:

art. 16, comma 6, relativo alla definizione, in sede regolamentare, di «elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori e di opere»;

art. 17, comma 5, concernente le modalità di calcolo e di liquidazione dei corrispettivi relativi alle attività di progettazione da definire con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

art. 17, comma 9, concernente la determinazione dei requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle società di ingegneria, fermo restando che, in attesa dell'emanazione del regolamento, si continuerà a far riferimento ai principi finora elaborati dalla giurisprudenza.

11. *Regole generali e procedure di scelta del contraente* (articoli 19 e 20).

11.1. Debbono ritenersi a trama completa (e perciò, destinate ad entrare immediatamente in vigore) le norme che prevedono il conferimento degli appalti di lavori pubblici con la procedura dei pubblici incanti o della licitazione privata.

11.2. E da ritenere, parimenti, immediatamente operativa la regola che impone l'aggiudicazione, in caso di licitazione privata, con il criterio del prezzo più basso (o del massimo ribasso sull'elenco prezzi, posto a base di gara, nel caso di lavori di manutenzione periodica).

11.3. Sempre ad efficacia immediata sono le regole (art. 24) che individuano i casi in cui è consentito far luogo alla trattativa privata, distinguendosi tra contratti di importo inferiore a 150.000 ECU e contratti di importo superiore a tale somma, ma inferiori a 5 milioni di ECU.

Il silenzio della norma a proposito della trattaviva privata per appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU va interpretato come divieto di utilizzazione della trattativa privata per i contratti di appalto di tale valore.

Questa conclusione emerge chiaramente — oltre che da univoche indicazioni desumibili dal dibattivo parlamentare — anche dal chiaro tenore del comma 3 dell'art. 20 che consente di fare ricorso alla trattativa privata «esclusivamente nei casi ... previsti dalla presente legge».

11.4. Sono di immediata operatività le norme relative alla concessione (di lavori e gestione) e all'appalto concorso e quelle concernenti i procedimenti relativi alla loro aggiudicazione (l'offerta economicamente più vantaggiosa).

Questa conclusione non resta contraddetta dal fatto che la disciplina dell'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa risulti demandata alla normativa regolamentare per quanto attiene alla formulazione «di un unitario parametro numerico finale» e per quanto concerne le «modalità» dell'attività della commissione giudicatrice.

E agevole osservare, per quanto concerne il primo punto, che la legge elenca direttamente e in forma analitica, sia per l'appalto concorso [(art. 21, comma 2, lettera *a*)] che per la concessione [(art. 21, comma 2, lettera *b*)], gli elementi ai quali va conferita rilevanza, nei due casi, ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più conveniente e i congegni (capitolato speciale di appalto e bando di gara) ai quali spetta — avendo riguardo ai caratteri dell'opera da realizzare — di graduare i detti elementi.

Alla normativa regolamentare si affida solo il ruolo marginale (insuscettibile di «frenare» l'efficacia della disciplina primaria) di indicare le metodologie per la configurazione — non essenziale — di un unitario parametro numerico finale.

Quanto agli interventi demandati alla normativa regolamentare con riferimento alle «modalità» dell'azione delle commissioni giudicatrici (di cui la legge definisce composizione, tempi di costituzione ecc.: vedi commi da 5 a 8 dell'art. 21), va rilevato che tali commissioni saranno pienamente in condizione di espletare la loro attività, pur nell'assenza della normativa regolamentare, conformandosi ai principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione a tali organismi e, più in generale, a quelli concernenti gli organi collegiali chiamati — come nella specie — all'effettuazione di operazioni valutative in attuazione di parametri prestabiliti.

12. *Direzione dei lavori* (art. 27).

La nuova disciplina, che individua i soggetti cui può essere affidata l'attività di direzione dei lavori, nel caso in cui l'amministrazione non possa espletarla per carenza d'organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento, è di immediata applicazione.

13. *Garanzie e coperture assicurative* (art. 30).

La norma è di immediata applicazione quanto all'obbligatorietà delle garanzie e delle coperture assicurative.

Fino all'emanazione del regolamento va applicata, tuttavia, la disciplina transitoria di cui al comma 3 dell'art. 38 che demanda ai soggetti appaltanti la determinazione delle «modalità» relative alle garanzie e coperture predette.

Ai fini della definizione di tali modalità dovrà tenersi conto della dimensione e tipologia dell'intervento da realizzare e di ogni altro elemento significativo ai fini della copertura dei rischi.

Va soggiunto che, per i progetti già approvati alla data di entrata in vigore della legge, non sussiste l'obbligo della assicurazione (art. 30, comma 5), considerato che la stessa deve «far data dall'approvazione del progetto».

14. *Definizione delle controversie* (art. 32).

La disposizione è di immediata applicazione. Il tentativo di conciliazione obbligatorio, destinato a prevenire la lite e, comunque, ad assicurare l'immediata soluzione dell'insorta controversia, è affidato al responsabile del procedimento.

15. *Subappalto* (art. 34).

La norma, sostitutiva dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, è di immediata applicazione, perché a struttura completa.

16. *Fusioni e conferimenti - Trasferimento e affitto di aziende* (articoli 35 e 36).

Le nuove disposizioni — di immediata applicazione — disciplinano le cessioni di azienda, i trasferimenti, le fusioni e le scissioni (intervenute dopo l'entrata in vigore della legge) relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche (anche, eventualmente, sulla base di contratti di appalto antecedenti all'entrata in vigore della legge stessa).

II

Art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (contratti di fornitura di beni e servizi)

L'art. 6 della legge n. 537 del 1993 (interventi correttivi di finanza pubblica), come modificato dall'art. 71, comma 2, del decreto-legge n. 257 del 1994, apporta innovazioni alla disciplina concernente la stipulazione e l'esecuzione dei contratti delle pubbliche amministrazioni in tema di forniture di beni e servizi.

1. *Destinatari della disciplina.*

La nuova normativa trova applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

La stessa disciplina si applica, giusta quanto dispone lo stesso art. 6, comma 13, anche ai contratti di forniture di beni e servizi posti in essere dai concessionari di servizi pubblici, dai concessionari di costruzione e di gestione, nonché dalle aziende «municipalizzate» (*rectius:* aziende speciali degli enti locali).

2. *Disciplina di regime - Giudizio di congruità.*

2.1. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 recano l'assetto «di regime» applicabile a norma del comma 3, a decorrere dal quarantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge, a tutti i contratti «nuovi». Vanno considerati contratti nuovi anche quelli già stipulati prima di tale data ma non ancora approvati (sempreché, beninteso, si tratti di negozi soggetti ad approvazione).

Sono da assimilare ai contratti nuovi anche gli atti aggiuntivi eccedenti il c.d. «quinto d'obbligo».

2.2. L'aspetto innovativo saliente, che contrassegna la disciplina di regime, è l'introduzione di un'apposita fase procedimentale culminante in un giudizio di congruità da effettuare ponendo a confronto, nei singoli casi, il prezzo, ipotizzato in concreto, con quelli «di riferimento» pubblicati in apposito elenco, in conformità a quanto stabilisce il comma 2.

È evidente che l'elenco predisposto potrà indicare prezzi anche differenziati per le stesse prestazioni, rese, spesso, in circostanze e condizioni (ambientali, territoriali, ecc.) dissimili.

L'elenco potrà, inoltre, indicare — per l'evidente impossibilità di prefigurare, immancabilmente, tutte le varianti ipotizzabili — anche prezzi di riferimento compresi fra un minimo ed un massimo.

I prezzi di riferimento — come è chiarito dal comma 2 dell'art. 71 del decreto-legge n. 257 del 1994 — non si manifestano come «limite» invalicabile per i prezzi dei singoli contratti, ma costituiscono solo un parametro «indicativo» dal quale è possibile anche discostarsi, in ipotesi particolari, con adeguata motivazione, quando la peculiarità della fattispecie non consenta l'integrale allineamento ai prezzi pubblicati.

2.3. Il giudizio di congruità dei prezzi va condotto a norma del comma 4, nell'ambito di una autonoma fase procedimentale, assoggettata ai princìpi e alle regole del procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990); il procedimento deve concludersi nel termine fissato dalla legge (trenta giorni); devono pronunciarsi i competenti organi tecnici dell'amministrazione; deve essere nominato un funzionario responsabile della procedura (c.d. responsabile del procedimento); deve essere dato avviso dell'avvio del procedimento alla parte (che potrà partecipare alla procedura con proprie osservazioni); ecc.

2.4. La formulazione letterale dei commi 3, 4 e 5 lascia intendere che il procedimento finalizzato al giudizio di congruità si inserisce nella fase che precede l'approvazione del contratto (e, quindi, in un momento successivo alla stipulazione).

Nei contratti per i quali non è prevista l'approvazione — anch'essi sottoposti al nuovo regime stante la portata generale delle disposizioni in esame — è da ritenere che il giudizio di congruità possa trovar luogo nella fase della formazione del contratto, prima della stipulazione. È anche ipotizzabile, in questo caso, la stipulazione di un contratto sottoposto alla condizione sospensiva del superamento del giudizio di congruità.

2.5. Le possibili conclusioni del giudizio di congruità sono le seguenti:

a) i prezzi vengono ritenuti congrui e pertanto segue, se non sussistano altri fatti ostativi, l'approvazione del contratto (o, a seconda dei casi, la stipulazione definitiva oppure il conseguimento di efficacia del contratto);

b) i prezzi non vengono ritenuti congrui; a norma del comma 5, l'amministrazione propone alla controparte i nuovi prezzi determinati nel giudizio di congruità. Se il contraente accetta, il contratto viene definitivamente stipulato in conformità ai nuovi prezzi; in caso contrario, viene negata l'approvazione o, comunque, il contratto non viene concluso o non consegue efficacia.

2.6. Sempre con una disposizione di carattere chiarificativo, il comma 2 dell'art. 71 del decreto-legge n. 257 del 1994 dispone che il giudizio di congruità debba trovar luogo anche in assenza dei prezzi di riferimento. Su questa linea già si muoveva — anche se con un linguaggio meno esplicito — il comma 3 dell'art. 6 della legge n. 537 del 1993 che imponeva la effettuazione del giudizio di congruità dei nuovi contratti, a decorrere dal quarantunesimo giorno dall'entrata in vigore della legge, anche in assenza della pubblicazione dei prezzi di riferimento.

La nuova disposizione dell'art. 71 del decreto-legge n. 257 provvede, peraltro, ad enunciare, questa volta, anche il parametro alternativo al quale i prezzi dei singoli contratti dovranno essere confrontati qualora non risultino ancora disponibili i prezzi di riferimento (da pubblicare ai sensi del comma 2 del citato art. 6).

Il parametro alternativo è indicato dalla legge nei «prezzi correnti di mercato», prezzi da individuare attingendo, ad esempio, ai listini ufficiali delle Camere di commercio, agli esiti delle ricerche condotte direttamente dalle amministrazioni, ai prezzi di precedenti contratti di eguale oggetto (meglio se già verificati sul piano della congruità), ecc.

2.7. Nell'ipotesi in cui, per determinati contratti, normative di carattere speciale già prevedano un giudizio di congruità, tale giudizio continuerà a svolgersi secondo i parametri di valutazione e le regole per essi dettati.

È da ritenere inoltre che i giudizi di congruità dell'art. 6 della legge n. 537 del 1993 non possono trovare applicazione per contratti tra pubbliche amministrazioni e nelle ipotesi in cui esista un regime amministrato o controllato dei prezzi.

Non sembra, altresì, consentito far luogo ai predetti giudizi — fondati sui prezzi di riferimento o sui prezzi correnti di mercato — anche nelle ipotesi nelle quali sussista, per il carattere atipico delle prestazioni (forniture di prodotti ad alta tecnologia, forniture militari di armamenti e simili), per le località in cui si manifesta l'esigenza di acquisire la fornitura o il servizio (acquisti all'estero, ad es., in area di crisi) ecc., l'oggettiva impossibilità di utilizzare uno o entrambi i parametri di cui all'art. 6.

Sembra offrire il conforto del dato positivo, a talune almeno di queste ultime ipotesi, il comma 2 dell'art. 71 del decreto-legge n. 257 del 1994 nel punto in cui esclude l'utilizzabilità, come parametro, dei «prezzi correnti di mercato» qualora — per l'inesistenza di un mercato in senso proprio — detti prezzi risultino insussistenti. Resterà evidentemente interdetta, in tali casi, anche l'utilizzabilità dei prezzi di riferimento di cui al comma 2 del citato art. 6 della legge n. 537 del 1993, in quanto questi ultimi assumono a loro necessario e immancabile presupposto i prezzi di mercato.

2.8. Il comma 3 del citato art. 71 dispone che non si applicano alle acquisizioni di beni e servizi effettuati all'estero dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (la norma che prevede, quale parametro dei giudizi di congruità, i prezzi di riferimento).

La disposizione si è resa necessaria per chiarire — in presenza del richiamo dell'art. 6, comma 15, della legge n. 537 del 1993 ai commi «da 1 a 14» dello stesso articolo (e perciò anche al comma 2) — che, per gli acquisti effettuati all'estero dalla detta Direzione, non trovano applicazione regole diverse da quelle avanti ricordate sub 2-7.

3. *Contratti ad esecuzione continuata e periodica*

3.1. Una disciplina particolare è dettata per i contratti ad esecuzione continuata e periodica (comma 6).

Si prevede, per tali contratti — oltre all'effettuazione, al momento della stipula, del giudizio di congruità (come in qualunque altra fattispecie contrattuale) — l'esecuzione, nel corso del rapporto, di periodiche verifiche; ciò allo scopo di accertare se, anche per le prestazioni ancora da eseguire, permanga inalterato nel tempo il rapporto tra prestazioni ancora da effettuare e corrispettivo dovuto dall'amministrazione (corrispettivo riconosciuto congruo all'atto della stipula e nelle valutazioni periodiche, in ipotesi, già compiute).

Non risultando precisato nella legge con quali cadenze le verifiche periodiche debbono essere eseguite; il punto va definito in apposita clausola da inserire nel contratto.

3.2. Ogni volta che maturi la scadenza prevista, l'amministrazione è chiamata a procedere alla verifica prescritta ponendo a confronto, tra di loro, i prezzi contrattuali e quelli di riferimento vigenti nel momento in cui la verifica viene effettuata.

A tali operazioni si procederà, anche in questo caso, in conformità di procedure ispirate alla legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) acquisendo, in particolare, le valutazioni dei «competenti organi tecnici dell'amministrazione».

3.3. Se si riscontri, alla scadenza prevista, che il prezzo contrattuale, attualmente praticato, supera il prezzo di riferimento (o, in mancanza di quest'ultimo, il prezzo corrente di mercato), si darà avvio a una procedura di revisione.

La detta operazione andrà condotta in conformità ai medesimi criteri da applicare nel giudizio di congruità di cui si è parlato in precedenza. (v. 2.3).

Anche in questa ipotesi — in considerazione del carattere «indicativo» dei prezzi di riferimento — dovrà riconoscersi all'amministrazione la possibilità di dar vita ad un nuovo prezzo (o alla conferma dell'originario), anche con discostamento dai prezzi di riferimento di cui al comma 2 dell'art. 6 (o da quelli correnti di mercato), quando peculiari circostanze, apprezzate con adeguata motivazione, impongano l'anzidetta conclusione.

3.4. Alla parte che ritenga di non sottostare al nuovo prezzo, fissato in sede di revisione, si riconosce la facoltà di recedere dal contratto (in un termine da fissare nella stessa clausola contrattuale di cui in precedenza si è detto. v. 3-1).

3.5. In caso di rifiuto del nuovo prezzo da parte del contraente con il quale il rapporto è in corso (e conseguente recesso di questo ultimo), la legge vieta all'amministrazione di concludere con altri — per le prestazioni ancora da eseguire — contratti retti da condizioni più vantaggiose di quelle proposte, dopo la revisione, all'originario contraente; ciò nell'intento di tutelare quest'ultimo da comportamenti sleali o disattenti dell'amministrazione che lo costringano a recedere ingiustamente dal contratto.

4. *Revisione di contratti in corso di esecuzione.*

4.1. Ha carattere di disciplina transitoria quella (commi da 28 a 32) relativa ai contratti, stipulati dopo il 1° gennaio 1992 (comma 33) la cui esecuzione non abbia ancora raggiunto il quarto dell'importo complessivo alla data di entrata in vigore della legge.

Si prevede in questo caso, ove il prezzo contrattuale (o, nel caso di procedura concorsuale, il prezzo a base d'asta) superi del 15 per cento gli attuali prezzi di riferimento (depurati dal tasso di inflazione relativo al periodo compreso tra la data di stipula del contratto e la data di revisione), l'effettuazione di un giudizio sulla congruità

del prezzo. Il superamento del detto limite costituisce presupposto imprescindibile per procedere al giudizio di congruità.

Nell'ambito di tale giudizio, naturalmente (come in ogni altro caso) i prezzi di riferimento continueranno ad operare come «parametri indicativi». Il giudizio di congruità potrà, perciò, concludersi, anche in questo caso, riconoscendosi, con adeguata motivazione, la congruità di un prezzo superiore a quello di riferimento o, addirittura, la congruità del prezzo originario.

4.2. Nell'ipotesi in cui i prezzi di riferimento non risultino pubblicati, l'accertamento dell'eventuale superamento del 15 per cento e la successiva valutazione di congruità andranno condotti utilizzando «prezzi correnti di mercato», così come dispone l'art. 71, comma 2, del decreto-legge n. 257 del 1994.

4.3. Il giudizio di revisione può essere evitato nell'ipotesi in cui il contraente sia disponibile ad accettare una riduzione del prezzo contrattuale pari al 10 o al 20 per cento, a seconda che l'importo contrattuale sia inferiore o superiore a 500 milioni.

Ai fini della individuazione della base sulla quale le anzidette riduzioni (del 10 o 20 per cento) vanno applicate, occorre prendere in considerazione il prezzo contrattuale senza tener conto dell'eventuale ribasso offerto.

In applicazione di tale regola, non potranno venire assoggettati a procedimento di revisione gli appalti aggiudicati, a seconda dei casi, con ribassi del 10 o del 20 per cento o superiori.

Per i contratti ai quali siano stati applicati, in sede di aggiudicazione, ribassi inferiori al 10 o al 20 per cento, il prezzo contrattuale andrà ridotto fino alla concorrenza della percentuale stabilita dalla legge.

4.4. Con l'applicazione della riduzione ora ricordata (del 10 o del 20 per cento) si riconosce ricostituito *ex lege* l'equilibrio contrattuale «anche per la parte» del contratto «già eseguita a tutti gli effetti giuridici ivi compresi quelli di responsabilità contabile».

4.5. Ove la parte non ritenga di consentire alla riduzione prevista del 10 o del 20 per cento, a seconda dell'importo contrattuale, prende avvio il giudizio di revisione del prezzo.

Se tale operazione valutativa (da condurre con riguardo ai prezzi di riferimento pubblicati o al parametro alternativo avanti menzionato) si conclude con un giudizio di non congruità del prezzo, possono prodursi due evenienze:

a) che il contraente non accetti il più ridotto prezzo risultante dal giudizio di congruità;

b) che il contraente si dichiari disponibile ad accettare tale prezzo.

Nella prima eventualità il contratto trova ulteriore svolgimento alle condizioni originariamente stabilite, ma viene sanzionata l'indisponibilità della parte a riequilibrare il rapporto contrattuale, comminandosi *ex lege* all'interessato, per un periodo di tre anni, l'interdizione a stipulare contratti di qualsiasi tipo con le pubbliche amministrazioni.

Nella seconda ipotesi (accettazione del nuovo prezzo) il riequilibrio si considera realizzato, come nell'ipotesi della riduzione immediatamente accolta dalla parte, anche con riferimento alle prestazioni già eseguite, salva l'applicazione del 2,5 per cento di cui è parola al comma 31.

5. *Rinnovazione dei contratti in scadenza.*

La legge sancisce il divieto della rinnovazione tacita dei contratti di fornitura e servizi.

Una disposizione di carattere transitorio accorda peraltro, fino al 31 dicembre 1994, alle amministrazioni — con riferimento ai contratti in scadenza in tale anno suscettibili di rinnovazione tacita — la possibilità di richiedere (espressamente) la rinnovazione del rapporto contrattuale.

La detta rinnovazione — implicante la conclusione di un contratto svincolato dalle procedure previste dai commi da 2 a 15 — presuppone tuttavia (oltre alla insussistenza delle condizioni che renderebbero applicabili i procedimenti di cui ai commi da 28 a 38) la disponibilità della controparte a concordare — a parità di ogni altra condizione — una riduzione pari al 10 per cento dell'originario prezzo convenuto.

Un'ulteriore decurtazione del prezzo è prevista dall'ultimo periodo del comma 1 (con ambigua formula da sottoporre a una lettura restrittiva) e ciò nell'ipotesi in cui la riduzione del 10 per cento conduca ad un importo superiore ai prezzi di riferimento o — fino a quando tali prezzi non risulteranno adottati e pubblicati — al parametro alternativo (prezzi correnti di mercato).

In tali ipotesi dovrà essere accettato, in sede di rinnovazione del contratto, nel primo caso, un prezzo corrispondente a quello di riferimento e, nel secondo, un prezzo pari a quello corrente di mercato (desunto alla stregua dei criteri dei quali in precedenza si è fatto cenno).

La diversità della fattispecie in esame rispetto a quella dei contratti in corso di esecuzione e la mancanza di ogni richiamo al comma 32 (la disposizione nella quale è contemplata, appunto, tale sanzione) inducono a ritenere che il rifiuto della parte di consentire al rinnovo contrattuale non comporti l'interdizione triennale alla stipula di nuovi contratti con l'amministrazione.

III

Art. 6 della legge n. 537 del 1993
(appalti di opere pubbliche)

Il Ministro dei lavori pubblici ha, con propria circolare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1994, emanato norme interpretative a proposito delle disposizioni dell'art. 6 della legge n. 537 del 1993 in tema di appalti e concessioni di opere pubbliche.

Roma, 29 aprile 1994

Il Presidente: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 maggio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 178

94A2825

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 aprile 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° aprile 1994, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo 1994 e 7 aprile 1994 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di 7 anni, con godimento 1° aprile 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 aprile 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 55.416 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione di una terza tranche disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di 7 anni, con godimento 1° aprile 1994, di cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1994 citato nelle premesse.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 2 maggio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del presente articolo.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Il regolamento delle sottoscrizioni; al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 maggio 1994 con corresponsione di trentatre giorni di dietimi d'interesse. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come Filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria, valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 112.500.000.000 faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 marzo 1994, ed in particolare quelle di cui all'art. 12 concernenti le modalità di assegnazione dei titoli in relazione a richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione». Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 4 maggio 1994.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2904

DECRETO 22 aprile 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° aprile 1994, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo 1994 e 7 aprile 1994 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 aprile 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 55.416 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994/1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi del debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convezioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 8,50% 1° aprile 1994/1999;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 aprile 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuta al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 1994, con corresponsione di dietimi di interesse per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 2 maggio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso le sezioni di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% 1° aprile 1994/1997. Dette operazioni avranno inizio il 2 maggio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi alla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 170.000.000.000, faranno carico al cap. 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2905

DECRETO 22 aprile 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° aprile 1994, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del

tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo 1994 e 7 aprile 1994 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 aprile 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 55.416 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

E disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrivocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994/1999.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi»,

ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi del debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convezioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 8,50% 1° aprile 1994/1997;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stablite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 aprile 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuta al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 1994, con corresponsione di dietimi di interesse per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 2 maggio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso le sezioni di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% 1° aprile 1994/1999. Dette operazioni avranno inizio il 2 maggio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi alla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali, ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori

Art 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 170.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 22 aprile 1994

Il Ministro BARUCCI

94A2906

DECRETO 22 aprile 1994

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1994, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo.

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti,

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto che il 1° maggio 1994 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 19 aprile 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990);

Visti i propri decreti in data 23 marzo 1994 e 7 aprile 1994 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranches, dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati buoni del Tesoro poliennali 12,50%, nominativi,

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 aprile 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 55.416 miliardi,

Tenuto altresì conto che l'emissione di una terza tranche dei buoni del tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993,

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti,

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di L. 3.157.300.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 1° maggio 1994, nominativi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° maggio 1994, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° aprile 1994.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° maggio 1994, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 18, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi del debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convezioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del tesoro poliennali nominativi, di cui al terzo comma dell'art. 1; delle operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 3 al 6 maggio 1994.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale inerbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, e dei titoli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 9% 1° novembre 1993/2023;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuta al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 maggio 1994, con corresponsione di dietimi di interesse per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 3 maggio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° maggio 1994, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° aprile 1994; dovranno essere corrisposti trentadue giorni di dietimi di interesse netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposta all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° maggio 1994, versati per il rinnovo.

Art. 16.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° maggio 1994, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diverse dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° maggio 1994, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 17.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° maggio 1994, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 18.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004. Dette operazioni avranno inizio il 3 maggio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 19.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 20.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 127.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2907

DECRETO 22 aprile 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1993, sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 5 novembre 1993, 6 e 30 dicembre 1993, 21 gennaio 1994 e 21 febbraio 1994 con i quali e stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches, dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 aprile 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 55.416 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 5 novembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interese annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° novembre 1993/2023.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1994, non verrà corrisposta, dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale, eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della terza tranche dei B.T.P. 8,50% - 1° aprile 1994/2004;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stablite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 aprile 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo tre punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 maggio 1994, con corresponsione di dietimi d'interesse per due giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art 13

Il 3 maggio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso le sezioni di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per due giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023. Dette operazioni avranno inizio il 3 maggio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi alla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 90.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A2908

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 aprile 1994.

Affidamento al consorzio del prosciutto di San Daniele dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, recante norme per la tutela della denominazione di origine «Prosciutto di San Daniele».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 14 febbraio 1990, n. 30, recante norme per la tutela della denominazione di origine «Prosciutto di San Daniele» ed in particolare l'art. 10, secondo cui i Ministeri vigilanti possono avvalersi, ai fini dello svolgimento della vigilanza e dei controlli sull'applicazione delle disposizioni della legge, di un consorzio volontario di produttori;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1993, n. 298, concernente il regolamento di esecuzione della legge 14 febbraio 1990, n. 30;

Vista la domanda e la documentazione presentate dal consorzio del prosciutto di San Daniele con sede in San Daniele del Friuli, con la quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui al citato art. 10 della legge 14 febbraio 1990, n. 30;

Visto lo statuto consortile allegato alla domanda;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il consorzio istante è in possesso dei requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che lo statuto consortile contempla quanto prescritto dalla citata legge e dal suo regolamento di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'incarico di vigilanza di cui all'art. 10 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, è affidato al consorzio del prosciutto di San Daniele di cui alle premesse.

2. È approvato lo statuto consortile allegato alla domanda di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
DIANA

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 30/1990 è il seguente:

«Art. 10 *(Vigilanza e controllo)*. — 1. La vigilanza ed i controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono svolti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità.

2. I Ministri suddetti si avvalgono, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, dell'attività di un organismo abilitato. Questo può essere un consorzio volontario di produttori che:

a) sia retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministro della sanità, d'intesa tra loro;

b) comprenda tra i propri soci non meno del cinquanta per cento dei produttori in rappresentanza del cinquanta per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;

c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attività istituzionali.

3. L'organismo abilitato cui viene affidato l'incarico di cui al comma 2 è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita d'intesa con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità».

Il decreto ministeriale n. 298/1993 agli articoli 32 e 33 stabilisce le regole per l'affidamento dell'incarico di vigilanza. Il testo di tali articoli è il seguente:

«Art. 32 *(Consorzi incaricati della vigilanza)*. — 1. Qualora un consorzio volontario di produttori venga incaricato quale organismo abilitato ai sensi della legge e del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina il presidente del collegio sindacale.

2. L'incarico di vigilanza viene affidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Lo statuto del consorzio è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità. Esso deve prevedere i seguenti organi: assemblea, presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e collegio sindacale. Le modifiche dello statuto sono preventivamente approvate con la medesima procedura.

4. Del consiglio di amministrazione fanno parte un membro nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e tre membri nominati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul piano nazionale.

5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'accettazione dei soli membri elettivi, nelle more delle nomine dei membri di cui al comma 4, che rimangono in carica fino alla data della loro sostituzione.

6. I membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi precedenti sono scelti tra persone qualificate ed estranee alle strutture amministrative delle amministrazioni interessate.

7. Il consorzio deve inoltre disporre di una commissione interprofessionale, costituita da rappresentanti degli allevatori, dei macellatori e dei produttori, che assicuri agli organi consortili attività di orientamento e consulenza, relativamente all'applicazione delle prescrizioni disposte dalla legge e dal presente regolamento nonché delle direttive adottate dal consorzio stesso».

«Art. 33 *(Richiesta dell'incarico di vigilanza)*. — 1. La richiesta dell'incarico di vigilanza deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio volontario presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata dai seguenti documenti:

a) elenco degli associati, unito ad una dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza di requisiti di cui all'art. 10 della legge;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

c) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

2. La domanda ed i documenti sopra indicati devono essere inviati in triplice copia».

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 10 della legge n. 30/1990 è riportato nelle note alle premesse.

94A2909

DECRETO 12 aprile 1994.

Affidamento al consorzio del prosciutto di Parma dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 11 della legge 13 febbraio 1990, n. 26, recante norme per la tutela della denominazione di origine «Prosciutto di Parma».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 13 febbraio 1990, n. 26, recante norme per la tutela della denominazione di origine «Prosciutto di Parma» ed in particolare l'art. 11, secondo cui i Ministeri vigilanti possono avvalersi, ai fini dello svolgimento della vigilanza e dei controlli sull'applicazione delle disposizioni della legge, di un consorzio volontario di produttori;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1993, n. 253, concernente il regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n. 26;

Vista la domanda e la documentazione presentate dal consorzio del prosciutto di Parma con sede in Parma, con la quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico di vigilanza di cui al citato art. 11 della legge 13 febbraio 1990, n. 26;

Visto lo statuto consortile, quale adottato dal consiglio di amministrazione del consorzio nella seduta del 14 dicembre 1993;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il consorzio istante è in possesso dei requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto e che lo statuto consortile contempla quanto prescritto dalla citata legge e dal suo regolamento di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'incarico di vigilanza di cui all'art. 11 della legge 13 febbraio 1990, n. 26, è affidato al consorzio del prosciutto di Parma di cui alle premesse.

2. È approvato lo statuto consortile nel testo citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
DIANA

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Il testo dell'art. 11 della legge n. 26/1990 è il seguente.

«Art. 11 *(Vigilanza e controllo)*. — 1. La vigilanza ed i controlli per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità.

2. I Ministeri suddetti possono avvalersi, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, dell'attività di un organismo specificamente abilitato, costituito da un consorzio volontario di produttori che:

a) sia retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità;

b) comprenda tra i propri soci non meno del cinquanta per cento dei produttori in rappresentanza del cinquanta per cento almeno della produzione tutelata dell'ultimo triennio;

c) garantisca, per la sua costituzione ed organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un efficace ed imparziale svolgimento delle attività istituzionali.

3. L'organismo abilitato cui viene affidato l'incarico di cui al comma 1 è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero della sanità».

— Il D.M. n. 253/1993 agli articoli 31 e 32 stabilisce le regole per l'affidamento dell'incarico di vigilanza. Il testo di tali articoli è il seguente.

«Art. 31 *(Consorzi incaricati della vigilanza)*. — 1. Qualora un consorzio volontario di produttori venga incaricato quale oganismo abilitato ai sensi della legge e del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina il presidente del collegio sindacale.

2. L'incarico di vigilanza viene affidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. Lo statuto del consorzio è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità. Esso deve prevedere i seguenti organi: assemblea, presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo e collegio sindacale. Le modifiche dello statuto sono preventivamente approvate con la medesima procedura.

4. Del consiglio di amministrazione fanno parte un membro nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma e tre membri nominati dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul piano nazionale.

5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'accettazione dei soli membri elettivi, nelle more delle nomine dei membri di cui al comma 4, che rimangono in carica fino alla data della loro sostituzione.

6. I membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 4 sono scelti tra persone qualificate ed estranee alle strutture amministrative delle organizzazioni interessate.

7. Il consorzio deve inoltre disporre di una commissione interprofessionale, costituita da rappresentanti degli allevatori, dei macellatori e dei produttori, che assicuri agli organi consortili attività di orientamento e consulenza, relativamente all'applicazione delle prescrizioni disposte dalla legge e dal presente regolamento nonché delle direttive adottate dal consorzio stesso.

8. Salvo quanto previsto al comma 4, alla composizione degli organi consortili di cui al comma 3 possono partecipare soltanto i produttori di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)*, del presente regolamento».

«Art. 32 *(Richiesta dell'incarico di vigilanza)*. — 1. La richiesta dell'incarico di vigilanza deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio volontario al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata dai seguenti documenti:

a) elenco degli associati, unito ad una dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza di requisiti di cui all'art. 11 della legge;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;

c) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

2. La domanda ed i documenti sopra indicati devono essere inviati in triplice copia».

Nota all'art. 1

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 26/1990 è riportato nelle note alle premesse.

94A2910

DECRETO 13 aprile 1994.

Autorizzazione alla società Cermet - Società consortile a r.l., in San Lazzaro di Savena, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto 13 dicembre 1991, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive del Consiglio CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista l'istanza con la quale il Cermet - Società consortile a r.l., con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Aldo Moro n. 22, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive sopracitate;

Considerato che il Cermet - Società consortile a r.l. ha i requisiti previsti in allegato III alla direttiva n. 87/404/CEE;

Rilevato che dalla documentazione pervenuta il Cermet - Società consortile a r.l., risulta avere il personale e le attrezzature necessarie all'esecuzione dei compiti previsti dalle direttive n. 87/404 e n. 90/488,

Decretano:

Art. 1.

Il Cermet - Società consortile a r.l., è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

Il Cermet - Società consortile a r.l., esercita anche la verifica CEE di conformità prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 3.

Il Cermet - Società consortile a r.l., esercita la sorveglianza per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 4.

Il Cermet - Società consortile a r.l., attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme e modalità in esso indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

94A2901

DECRETO 13 aprile 1994.

Autorizzazione al Consorzio per la certificazione Istituto di ricerche Breda - TÜV Italia - TÜV Baviera, in Milano, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio per la certificazione Istituto di ricerche Breda - TÜV Italia - TÜV Baviera, con sede in Milano, viale Sarca, 336, in forza al citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per taluni dispositivi di protezione appartenenti alla terza categoria di cui alla direttiva n. 89/686 e per i sistemi di qualità delle aziende che li producono;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) a 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993,

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata dal Consorzio per la certificazione Istituto di ricerche Breda - TÜV Italia - TÜV Baviera ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale il 30 marzo 1994;

Decretano:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la certificazione Istituto di ricerche Breda - TÜV Italia - TÜV Baviera, è autorizzato al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva 89/686 per i prodotti di seguito elencati ed appartenenti alla categoria indicata:

Categoria 3.

dispositivi di arresto, tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida;
dispositivi di arresto, tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile;
cordini;
assorbitori di energia;
sistemi di posizionamento di lavoro;
sistemi di trattenuta,
sistemi di arresto di caduta di tipo retrattile,
imbracature per il corpo;
connettori;
imbracature di posizionamento ed equipaggiamenti associati;
sistemi di posizionamento di lavoro;
raccordi filettati per facciali;
filtri antigas e combinati;
filtri antipolvere (esclusi quelli per l'industria estrattiva del carbone);
filtri tipo AX antigas e combinati contro composti organici a basso punto di ebollizione;
filtri tipo SX antigas e combinati contro composti specificamente indicati,

2. Il Consorzio per la certificazione Istituto ricerche Breda - TÜV Italia - TÜV Baviera è altresì autorizzato ad attestare la conformità del sistema di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere *A)* e *B)*, della direttiva citata.

3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovrà essere inviata all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2

1. La presente autorizzazione ha validità triennale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Previa verifica da parte dell'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti di base, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

94A2902

DECRETO 13 aprile 1994

Autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), via Moscova, 11, in forza al citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per taluni dispositivi di protezione appartenenti alla prima, seconda e terza categoria di cui alla direttiva n. 89/686 e per i sistemi di qualità delle aziende che li producono;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) a 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espresso nella riunione tenutasi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale il 14 febbraio 1994,

Decretano:

Art. 1.

1. l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., è autorizzato al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686 per i prodotti di seguito elencati ed appartenenti alle categorie indicate:

Categoria 1

copricapo contro le lesioni al cuoio capelluto.

Categoria 2

elmetti di protezione per l'industria;
elmetti da lavoro;
elmetti da lavoro speciali ininfiammabili;
elmetti da lavoro speciali con elevata rigidità laterale;
guanti di protezione industriale per impieghi meccanici;
guanti da lavoro di cuoio a 5 dita.

Categoria 3

guanti di protezione contro i prodotti chimici e i micro-organismi;
guanti di protezione contro i rischi termici (calore e fuoco);
guanti di protezione industriale contro aggressioni chimiche;
dispositivi di discesa;
dispositivi di arresto, tipo guidato su una linea di ancoraggio rigida;
dispositivi di arresto, tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile;
cordini;
assorbitori di energia;
sistemi di posizionamento di lavoro;
sistemi di trattenuta;
sistemi di arresto di caduta di tipo retrattile;
imbracature per il corpo;
connettori;
dispositivi di ancoraggio;
imbracature di posizionamento ed equipaggiamenti associati;
sistemi di posizionamento di lavoro;

elmetti da lavoro speciali dielettrici;
filtri antigas e combinati;
filtri antipolvere;
filtri tipo AX antigas e combinati contro composti organici a basso punto di ebollizione;
filtri tipo SX antigas e combinati contro composti specificamente indicati;
filtro per l'emergenza;
respiratori di emergenza - cappucci a filtro per la protezione in caso di incendio.

2. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è altresì autorizzato ad attestare la conformità del sistema di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere *A)* e *B)*, della direttiva citata.

3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovrà essere inviata all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti di base, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

94A2903

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 febbraio 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Acquanegra sul Chiese dall'ambito territoriale n. 16 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di ampliamento di caseificio da parte del «Caseificio Cantarelli rag. Giuseppe». (Deliberazione n. V/48555).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 19 novembre 1993, prot. n. 53086, dal «Caseificio Cantarelli» per la realizzazione di ampliamento capannoni su area ubicata nel comune di Acquanegra sul Chiese

(Mantova), mappale 44, foglio 5 (intero) e mappale 45, foglio 5 (parte nord-ovest) per la parte interessata dall'intervento, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/85, art. 1, lettera *c)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 16, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in quanto l'intervento risulta essere un ampliamento di un più vasto ambito edificato con fabbricati di uso produttivo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel riconoscimento di attività economica di tradizione locale profondamente radicata nel tessuto sociale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 16, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova), mappale 44, foglio 5 (intero) e mappale 45, foglio 5 (parte nord-ovest) per la parte interessata dall'intervento dall'ambito territoriale n. 16 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 16, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 23 febbraio 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2858

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di lavori di ristrutturazione con straordinaria manutenzione da parte della sig.ra Anelli Maria. (Deliberazione n. V/48781).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7

della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 8 settembre 1993, prot. n. 40280, dalla sig.ra Anelli Maria per la realizzazione di lavori di ristrutturazione con manutenzione straordinaria su area ubicata nel Comune di Valdisotto (Sondrio), mappale 160, foglio 4 (per la sola porzione interessata dall'intervento), sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Vista la delibera di giunta regionale n. 301 del 3 agosto 1993;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali consistenti nello svolgimento dell'attività agricola;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappale 160, foglio 4 (per la sola porzione interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2859

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sostituzione di una sciovia a fune bassa da parte della S.I.B. (Deliberazione n. V/48772).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 settembre 1993, prot. n. 42609, dalla S.I.B. per la sostituzione di una sciovia a fune bassa su area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 904, 610, 624, 905, 800, 802, 995, 804, foglio 14 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nello svolgimento degli sports invernali;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 904, 610, 624, 905, 800, 802, 995, 804, foglio 14 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2860

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Torre de' Busi dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una condotta idrica interrata da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/48773).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 16 luglio 1993, prot. n. 32430, dal comune di Torre de' Busi per la realizzazione di condotta idrica interrata su area ubicata nel comune di Torre de' Busi (Bergamo), mappali 1745/c, 1765, 292, 283, 1748, 939, 1752, 238, 937, 938, 287, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, art. 1, lettera *g)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 12, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel potenziamento dell'esistente bacino al fine di garantire il servizio acquedotto su tutto l'arco giornaliero, cosa che attualmente non avviene, come risulta dalla dichiarazione di rilevanza sociale e pubblica sottoscritta dal sindaco del comune di Torre de' Busi, allegata alla richiesta di stralcio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 12, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Torre de' Busi (Bergamo), mappali 1745/c, 1765, 292, 283, 1748, 939, 1752, 238, 937, 938, 287, dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 12, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2861

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ardenno dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione idraulica da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/48776).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 ottobre 1993, prot. n. 48747, dall'amministrazione comunale di Ardenno per la realizzazione di diverso posizionamento delle Briglie e mancato rivestimento delle stesse nel comune di Ardenno (Sondrio), mappali 1, 278, 73, 200, 71, 56, 53, 272, foglio 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985 nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la delibera di stralcio n. 7297/158/10402 del luglio 1990 con cui venivano stralciati i mappali 1, 278, 71, 60, 56, 53, 54, 55, 58, 59, 67, 70, 40, 39, 41, 42, 43, 44, 37, 102, 163, 49, 48, 24, 217, 236, 109, 110, foglio 7, del comune di Ardenno;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella sistemazione idraulica-forestale a difesa degli abitanti sottostanti;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ardenno (Sondrio), mappali 73, 200, 272, foglio 7, dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2862

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Campodolcino dall'ambito territoriale n. 03 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una bonifica idraulico-agraria da parte del Consorzio Alpe Motta. (Deliberazione n. V/48778).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 15 settembre 1993, prot. n. 41458, dal Consorzio Alpe Motta per la realizzazione di una bonifica idraulico-agraria su area ubicata nel comune di Campodolcino (Sondrio), mappali 138, 140, 141, 142, foglio 8 (per la sola parte interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 03, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nell'eliminare una potenziale fonte di dissesto idrogeologico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 03, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Campodolcino (Sondrio), mappali 138, 140, 141, 142, foglio 8 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 03 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 03, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2863

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 1994.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 0,4 KV in cavo aereo ed interrato da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. V/48779).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 9 settembre 1993, prot. n. 40515, dall'ENEL per la realizzazione di una elettrodotto a 0,4 KV in cavo aereo ed interrato su area ubicata nel comune di Montagna in Valtellina (Sondrio), mappali 135, 139, 140, 142, 332, 143, 333, 144, 145, 351, 149, 159, foglio 15 (per la sola porzione interessata dall'intervento) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel dotare del servizio elettrico nuove utenze;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera.

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Montagna in Valtellina (Sondrio), mappali 135, 139, 140, 142, 332, 143, 333, 144, 145, 351, 149, 159, foglio 15 (per la sola porzione interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 1° marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2864

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1994

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di manufatto in legno adibito a magazzino-deposito da parte della Soc. S.I.S.S.Co. (Deliberazione n. V/50415).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54,

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 9 agosto 1993, prot. n. 36525, dalla Soc. S.I.S.Co. per la realizzazione di manufatto in legno adibito a magazzino-deposito su area ubicata nel comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 154, 323, foglio 4 (per la parte relativa alle opere) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, art. 1, lettera *d*), nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n 02, individuato con deliberazione di giunta regionale n IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della lieve entità dell'intervento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica,

Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella necessità di garantire la funzionalità degli impianti e la sicurezza degli utenti come evidenziato nella deliberazione di giunta comunale di Valdisotto (Sondrio) del 5 gennaio 1993, n. 4;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata,

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 02, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), mappali 154, 323, foglio 4 (per la sola parte relativa alle opere) dall'ambito territoriale n. 02 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 02, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1994

Il presidente: GHILARDOTTI

Il segretario: FERMO

94A2865

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 16 febbraio 1994.

Rettifica al decreto rettorale 1° ottobre 1993 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto rettorale 1° ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 1993, relativo al riordinamento della facoltà di economia;

Rilevati alcuni errori di trascrizione nel testo del decreto suddetto, e precisamente negli articoli 55, 68 e 69;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale 1° ottobre 1993;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto rettorale 1° ottobre 1993 citato nelle premesse è così rettificato:

Errata	Corrige
Art 55, terzo comma:	Art. 55, terzo comma:
.....	.....
due nell'elenco P03X (storia economica)	uno nell'elenco P03X (storia economica)
due nell'elenco N01X (diritto privato)	*uno* nell'elenco N01X (diritto privato)
due nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico)	uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico)
due nell'elenco S01A (statistica)	uno nell'elenco S01A (statistica)
Art. 68, ultimo comma:	Art. 68, ultimo comma:
Disciplina delle aree ...	Discipline delle aree ...
Art. 69:	Art. 69:
Area matematico-statistica S02X Statistica economica ...	Area matematico-statistica S02X Statistica economica ...
Controllo statistico delle qualità	Controllo statistico della qualità
S04A Matematica per le decisioni economiche e finanziarie ...	S04A Matematica per le decisioni economiche e finanziarie ...
matematica per le decisioni della finanziaria aziendale	matematica per le decisioni della finanza aziendale

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 16 febbraio 1994

Il rettore

94A2867

DECRETO RETTORALE 16 febbraio 1994.

Rettifica al decreto rettorale 30 settembre 1993 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto rettorale 30 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 1993, relativo al riordinamento del corso di laurea in matematica;

Rilevato che nel testo del decreto suddetto, nell'elenco degli insegnamenti indicati all'art. 97 è stato erroneamente trascritto «metodi e modelli per la logica» anziché «metodi e modelli per la logistica»;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale 30 settembre 1993;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto rettorale 30 settembre 1993 citato nelle premesse è così rettificato:

Errata	Corrige
Art. 97.	Art. 97.
Elenco degli insegnamenti	Elenco degli insegnamenti
....	....
Metodi e modelli per la logica	Metodi e modelli per la logistica
....	....

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 16 febbraio 1994

Il rettore

94A2866

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 19 aprile 1994 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, viene affidata al responsabile di seguito indicato:

80. *Mais-Zea mays L.*: Manglor:

da: Agrigest S.r.l. - Via Trieste n. 5, Tribiano (Milano);
a: Hilleshog Nk S.p.a. - Via Comparina n. 2, Madignano (Cremona).

70. *Riso-Oriza sativa L.*: Graldo, Prever, Tarriso e Artiglio:

da: Valle Agricola Tarditi e Ferrando S.r.l. Cerrina (Alessandria) & Grassi Aldo - Vespolate (Novara);
a: Quadrifoglio S.r.l. Via Nazionale n. 43 Cerrina (Alessandria).

35. *Erba medica-Medicago sativa L.*: Nardian;

39. *Trifoglio alessandrino-trifolium*;

48. *Veccia comune-Veccia sativa L.*: Nikian;

68. *Avena-Avena sativa L.*: Sonar;

69.2 *Orzo polistico-Hordeum vulgare L.*: Pattyan;

76. *Triticale-Xtriticosecale Wittm.*: Scudo;

77. *Frumento tenero-Triticum aestivum L.*: Isabel;

78. *Frumento duro-Triticum durum*: Lilian;

da: Pratense S.r.l. - Spalto Borgoglio, 31 (Alessandria);
a: Eurogen S.r.l. - Contrada Gelsi Agro di Mulinello (Enna).

Con decreto ministeriale 19 aprile 1994 le denominazioni delle varietà sottoelencate sono modificate con le dizioni a fianco di ciascuna indicate:

Barbabietola da zucchero - Beta vulgaris L.:

da: Polare a: Eko.

da: Astrale a: Tau.

Anguria o cocomero - Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai:

da: Miura a: Mara.

Cicoria - Cichorium intybus L. (partim):

da: Gardena a: Gardenese.

Fagiolo di Spagna - Phaseolus coccineus L.:

da: Desiree a: Venere.

Pomodoro - Lycopersicon Lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.:

da: Elvis a: Ellis.

da: Garret a: Turner.

da: Venus a: Avenue.

Con decreto ministeriale 19 aprile 1994 la iscrizione delle sottoelencate varietà, nei registri nazionali, è rinnovata per anni dieci, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione alla legge n. 1065/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27, e la data della scadenza è fissata al 31 dicembre 2003:

01. *Barbabietola da zucchero-Beta vulgaris L.*: Dita, Luxomon e Monita;

68. *Avena-Avena sativa L.*: Nave;

69.1 *Orzo distico-Hordeum vulgaris L.*: Aura, Gimpel e Triumph;

69.2 *Orzo polistico-Hordeum vulgare L.*: Playsant;

70 *Riso-Oriza sativa L.* Bonnet Bell, Carnaroli, Eurose, Ice, Italico, Koral, Onda Piemonte, Strella e Zenit.

77. *Frumento tenero-Triticum aestivum L.* Centauro, Etruria, Falcon e Pandas,

78 *Frumento duro Triticum durum* Curzio e Durango,

80 *Mais-Zea mays L.* Alaska, Bill, Chill, Ibiza, Larry, Malaga, Nebraska, Nitor Plenus, Rick e Siviglia

Art. 2 le varietà sottoelencate sono cancellate dal registro nazionale, ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione alla legge n. 1065/71, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1984, n. 27

01 *Barbabietola da zucchero-Beta vulgaris L.* Delamon,

69 I *Orzo distico Hordeum vulgare L.* Menuet, Frobaudour e Vetulio,

77 *Frumento tenero-Triticum aestivum L.* Livio,

80 *Mais-Zea mays L.* Agri e Polaris

Con decreto ministeriale 19 aprile 1994 sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla Commissione sementi del 5 febbraio 1994 sono depositati presso questo Ministero

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Girasole	
Olmil Ameril Beril Ketil Olasil Francil Sabil Jostil Natil	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Iowa (U.S.A.) e Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (Parma)
Hysun 45	Pacific Seed - Toowoomba (AUS)
Sonrisa - DK 3790 Tularosa DK 3881	Dekalb Plant Genetics - Dekalb (U.S.A.) e Dekalb Italiana - Mestre Venezia e Dekalb Argentina - Buenos Aires (ARG)
Tempo Sanbro	Hilleshog-NK - Saint Jory Fenouillet (F)
Isamu Isodur Isambra	Interstate Seed Co. - Fargo - North Dakota (U.S.A.)
Castel Mali Fox	C.S.T. - Castelnaudary (F)
Leopar Jaguar Briscar	Rustica Semences - Mondonville (F)
Pansol	Pannar - Delmal - Sud Africa
Viris	Semfor - Casaleone (Verona)
Trisun 848 Trisun 860 Trisun 870 Aquila	Agrigenetics Co. - Eastlake - Ohio (U.S.A.)
Contiflor 3 Contioil 1000	ICI Division Agricola - Buenos Aires (ARG)
Santana	KWS Italia - Bologna e Hebraselect S.A.R.L. - Le Favel (F)
Soia	
Alidor Conquistador Melchior Primor	Rustica Semences - Mondonville (F)
Bonnie Amelia	Midwest Oilseeds Inc. - Adel - Iowa (U.S.A.)
Dekabig Dekabel	Dekalb Plant Genetics - Dekalb - Illinois (U.S.A.) e Dekalb Italiana - Venezia Mestre
Bang	MBS Inc. - Ames - Iowa (U.S.A.)
Cuba	Agrigenetics Co. - Eastlake - Ohio (U.S.A.)
Calnova Calambra Imperator	Callahan Enterprises Inc. - Westfield Indiana (U.S.A.)
Ajax Pikan	The J.C. Robinson Seed Co. - Waterloo Nebraska (U.S.A.)
Combu	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines Iowa (U.S.A.) e Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (Parma)
Cosmica	Mike Brayton Seeds - Ames - Iowa (U.S.A.)
Daring Magnum	Venturoli sementi - Pianoro (Bologna)
Mila Tosa	Asgrow Italia - Lodi (Milano) e Asgrow Seed Co. - Kalamazoo - Michigan (U.S.A.)
Sissi	Soc. produttori sementi Verona (Verona)
Kitti	Vetomagtermelteto Es-Ertekesito Vallalat - Budapest (H) e KWS Italia (Bologna)
Pisello da foraggio	
Piasco	Soc. Tufini S.n.c. - San Giorgio del Sannio (Benevento)
Riso	
Rova Zena	S.I.S. Società italiana sementi - Bologna
Lampo	Valle Agricola Fairditi & Ferrando - Cerrina (Alessandria)
Trifoglio alessandrino	
Leila	Azienda agraria «La Collina» - Arcevia (Ancona)
Bigbee	Delta and Pine Land Co. Int. Div. - Scott - Mississippi (U.S.A.)
Nilodi Sanrros	Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano)
Tigri	Centro di ricerca miglioramento genetico piante agrarie - Tombolo (Padova)
Trifoglio pratense	
Montecalvo	Azienda agraria «La Collina» - Arcevia (Ancona)
Trifoglio persico.	
Ciro	Centro di ricerca miglioramento genetico piante agrarie - Tombolo (Padova)
Fienarola dei prati	
Dawn	Jacklin Seed Co. - Post Falls - Idaho (U.S.A.)
Midnight	Pure Seed Testing - Hubbard - Oregon (U.S.A.)
Bona Gol	Istituto di coltivazione ed acclimatazione delle piante - Radzików (PL)
Loglio d'Italia	
Gran Tetra	Guerresi Corrado & C. - Valeggio sul Mincio (Verona)
Erba Mazzolina, Dattile:	
Padania	Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano)

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Festuca arundinacea:	
Scoperta	Guerresi Corrado & C. - Valeggio sul Mincio (Verona)
Safari	Pure Seed Testing Inc - Hubbard - Oregon (U.S.A.)
Loglio perenne o loietto inglese:	
Brio	Semfor - Casaleone (Verona) e Semunion Gazon - Montelimar (F)
Charger Navajo	Pure Seed Testing Inc. - Hubbard - Oregon (U.S.A.)
Kaiser	Centro di ricerca miglioramento genetico piante agrarie - Tombolo (Padova)
Erba medica:	
Claudia	Centro di ricerca miglioramento genetico piante agrarie - Tombolo (Padova)
Monito Zarcos	Sementi Miatello - S. Martino di Lupari (Padova)
Mozart 401 Vivaldi 501 Alfa-green	Cal/West Seeds - Woodland California (U.S.A.)
Kim	KWS Italia - Bologna e W-L Research, Inc. - Bakersfield - California (U.S.A.)
Centauro Iside	Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano)
La Torre	A.P.S.O.V. Sementi soc. coop. - Voghera (Pavia)
Multial Marial Natal	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines - Iowa (U.S.A.) e Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (Parma)
Webfoot	KWS Italia - Bologna e Great Lakes Hybrids, Inc. - Ovid - Michigan (U.S.A.)
Lino	
Barbara Crystal	International Seed Producers - Bury St. Edmunds - Suffolk (UK)

Con decreto ministeriale 19 aprile 1994 sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Denominazione della varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
67. *Soia-Glycine max (L.) Merrill*	
Ambra	11- 2-1987
Cammeo	25- 2-1993
Compact	25- 2-1993
Iolite	20- 3-1992
Onice	20-12-1988
73. *Sorgo-Sorghum bicolor L.*	
Astrus	25- 2-1993
Ginepro	9- 3-1988
Lilius	25- 2-1993
Lupino	9- 3-1988
Poggio	20- 3-1992
Rubus	5-10-1991
Vico	20- 3-1992
80. *Mais-Zea mays L.*	
Alba	15- 4-1986
Azalea	19-12-1990
Bongo	21- 2-1994
Calix	21- 2-1994
Carat	21- 2-1994
Clip	3- 9-1988
Club	25- 2-1993
Conte	9- 3-1988
Corsar	9- 3-1988
Corvo	21- 2-1994
Dipper	20- 3-1992
Dixie	20-12-1988
Dolly	25- 1-1984
Elius (già Scorpio)	9- 3-1988
Erg	20- 3-1992
Erica	19-12-1990
Everest	15- 1-1990
Focal	19-12-1990
Frederick	20-12-1988
Harvest	25- 3-1985
Jennifer	25- 1-1984
Magic	20- 3-1992
Mark	5- 5-1980
Master	1- 3-1982
Orbit	21- 2-1994
Otis	20- 3-1982
Pardus G-4480	25- 3-1985
Patrol	25- 2-1993
80. *Mais-Zea mays L.*	
Racer	25- 2-1993
Rapido	6- 3-1981
Ricca	6- 3-1981
Scudo	21- 2-1994
Sonic	20- 3-1992
Susan	25- 1-1984
Tauro	9- 3-1988
Velox G-4579	15- 4-1986
Vertico	25- 1-1984

94A2885

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, tra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 maggio 1994

Dollaro USA	1586,60
ECU	1858,86
Marco tedesco	964,21
Franco francese	281,36
Lira sterlina	2397,04
Fiorino olandese	858,64
Franco belga	46,837
Peseta spagnola	11,774
Corona danese	245,97
Lira irlandese	2341,35
Dracma greca	6,548
Escudo portoghese	9,356
Dollaro canadese	1147,63
Yen giapponese	15,667
Franco svizzero	1131,27
Scellino austriaco	137,07
Corona norvegese	222,15
Corona svedese	208,00
Marco finlandese	296,73
Dollaro australiano	1123,63

94A2975

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente poste italiane

Con decreto ministeriale 13 aprile 1994 il prof. Vito Bellini è stato nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente poste italiane in sostituzione dell'avv. Francesco D'Ottavi.

94A2920

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la Terza Università di Roma sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima e di seconda fascia, per le discipline sottoelencate, alla cui copertura la facoltà di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» (Comitato ordinatore per la relativa facoltà della Terza Università) intende provvedere mediante procedura di trasferimento.

Facoltà di giurisprudenza

Prima fascia

istituzioni di diritto privato,
istituzioni di diritto romano,
diritto costituzionale,
diritto commerciale,
diritto penale.

Seconda fascia

diritto privato comparato,
storia del diritto italiano,
economia politica,
storia del diritto romano,
diritto pubblico generale,
diritto delle Comunità europee,
diritto civile,
diritto canonico.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2943

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, numeri 529, 535 e 536. (Decreti legislativi pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1993)

Nelle premesse dei decreti legislativi specificati in epigrafe, le parole: «Sulla proposta *del Ministro* per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali,», sono sostituite dalle seguenti: «Sulla proposta *dei Ministri* per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali *e dell'agricoltura e delle foreste*,».

94A2845

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, numeri 530, 531, 532, 533, 534, 537, 538, 539, 540 e 541. (Decreti legislativi pubblicati nel supplemento ordinario n. 5 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1993).

Nelle premesse dei decreti legislativi specificati in epigrafe, le parole: «Sulla proposta *del Ministro* per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali,», sono sostituite dalle seguenti: «Sulla proposta *dei Ministri* per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali *e della sanità*,».

94A2846

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro di grazia e giustizia 6 dicembre 1993, n. 596, concernente: «Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 28 febbraio 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, nella tabella *M2*, riportata a pag. 27 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla lettera *C)*, dove è scritto: «*C)* per ordinaria *amministrazione* . . . del 60%», si legga: «*C)* per ordinaria *manutenzione* . . . del 60%».

94A2891

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300